

ART. 24
Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.C..
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., per l'esame di cui all'articolo 7 comma 5, lettera 1) dello Statuto del C.O.N.I.; le norme, interne di amministrazione e contabilità, le norme per il controllo delle società calcistiche professionalistiche, le norme organizzative per il funzionamento degli Uffici della F.I.G.C.. Emane i principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A. e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento e organizzazione del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della F.I.G.C. e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni nonché il bilancio consuntivo corredata della relazione sulla gestione;
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, previo accordo con le Leghe interessate e con la maggioranza di 4/5 dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
 - e) esamina i ricorsi delle società ed associazioni concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
 - f) esercita il controllo, attraverso il conto consuntivo annuale, della gestione amministrativa delle Leghe e dell'A.I.A. per quanto riguarda le risorse derivate dalla Federazione;
 - g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. nonché i membri della Corte Federale;
 - h) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - i) nomina il Presidente ed i membri dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3;
 - l) esercita il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A.;
 - m) designa i candidati italiani per le cariche elettive presso gli Organismi internazionali della FIFA e della UEFA;
 - n) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto;
 - o) nomina il Direttore Generale e il Segretario della Federazione;
 - p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
 - q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
 - r) riconosce, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., le associazioni o società sportive che intendono affiliarsi alla F.I.G.C.;
 - s) approva, per delega della Giunta Nazionale del CONI, gli Statuti delle associazioni o società sportive che intendono affiliarsi alla F.I.G.C.;

4. Il Consiglio federale può inoltre esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito ad ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della Federazione e lo svolgimento del gioco del calcio.
5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale può, inoltre, rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.